



COMUNE DI SACROFANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 10 del 22/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU ANNO 2018.

L'anno 2018, addì **ventidue** del mese di marzo alle ore **9.20** e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari della sede comunale in Largo Biagio Placidi 1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	PRESENTE	ASSENTE
LO TURCO MASSIMO	Presidente		X
LUZZI TOMMASO	Sindaco	X	
SERATA CONCETTA	Consigliere	X	
NANNI NICOLA	Consigliere	X	
SASSI GIOCONDA	Consigliere	X	
FELICI ISABELLA	Consigliere	X	
SCOLAMACCHIA DAMIANO	Vice presidente	X	
DI BENEDETTO GIUSEPPE	Consigliere	X	
BARONE GIANLUIGI	Consigliere	X	
FELICI FRANCO	Consigliere	X	
ANTONACCI SEBASTIANO	Vice presidente	X	

Presenti:10 Assenti: 1

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Mario Russo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL vice presidente, **Damiano Scolamacchia**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto anche :

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.

360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Preso atto dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) in tema di misure di base ai fini della determinazioni delle aliquote d'imposta;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ..."*, al contempo dispone che *"... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147..."*;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha così approvato le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

- aliquota ordinaria finale pari al 9,3‰, per i terreni, le aree edificabili e gli immobili diversi da fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado; (aliquota massima IMU 10,6‰ - aliquota TASI applicabile pari a 1,3‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);
- aliquota pari al 7,6‰, per i soli fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado; (aliquota massima IMU 10,6‰ - aliquota TASI applicabile pari a 1,3‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);
- aliquota pari al 3,5‰ per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; (aliquota massima IMU 6‰ - aliquota TASI applicabile pari a 2,5‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 6 per mille);
- detrazione per abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- aliquota pari al 2‰ per i fabbricati rurali (con esenzione di quelli rientranti nella tipologia

strumentale ex art. 1 comma 708 della Legge n. 147/2013);

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *"Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille"*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*;

Vista anche la propria Deliberazione di C.C. n. 36 del 20.12.2017, con la quale è stata adottata la variante al P.R.G. vigente;

Considerato che :

- da giurisprudenza ormai consolidata, l'edificabilità di un'area, a fini ICI, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel PRG "adottato" dal Comune (Corte di Cassazione nella sentenza n. 4088 del 2015).
- la normativa dell'Imu e della TASI non contengono una espressa definizione di area edificabile, tuttavia, vi è un esplicito richiamo alle definizioni recate, in ambito Ici, nell'articolo 2, del D.Lgs. n. 504/92. In proposito, deve essere ricordato che l'articolo 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, ha fornito una interpretazione autentica della nozione di area edificabile valevole per tutte le imposte, stabilendo quanto segue :*" 2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo."*

In virtù della disposizione appena richiamata :

- si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali.
 - l'adozione alla variante del PRG vigente comporterà un potenziale incremento di gettito del tributo in esame;
- Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, confermando quelle vigenti nell'esercizio 2017, ciò al fine del rispetto degli equilibri di bilancio ed al fine di garantire i servizi comunali;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta

per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto del parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati per la regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio finanziario per la regolarità contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.lgs. 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli e n.3 voti astenuti (Barone- Felici Fr- Antonacci)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di approvare conseguentemente, per **l'anno di imposta 2018**, le seguenti **aliquote, detrazioni e parametri** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
 - aliquota ordinaria finale pari al 9,3‰, per i terreni, le aree edificabili e gli immobili diversi da fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado; (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicabile pari a 1,3‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);
 - aliquota pari al 7,6‰, per i soli fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado; (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicabile pari a 1,3‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);
 - aliquota pari al 3,5‰ per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicabile pari a 2,5‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 6 per mille);
 - detrazione per abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

- aliquota pari al 2‰ per i fabbricati rurali (con esenzione di quelli rientranti nella tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 della Legge n. 147/2013);

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Successivamente stante l'urgenza di procedere in merito

IL Consiglio Comunale

Con separata votazione : voti n. 7 voti favorevoli n. 3 voti astenuti (Barone- Felici Fr-Antonacci)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL vice Presidente
Damiano Scolamacchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Russo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data _____, numero _____ per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ed Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Ranieri Romeo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.3.2018, perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Russo

IL SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti

ATTESTA

I) Che la presente deliberazione:

- II)
- ° E' stata pubblicata per 15 giorni dal _____
 - ° Costituisce conferma della deliberazione di Giunta Comunale n. del _____ ai sensi dell'art. 127 c.2 D. lgs 267/2000
 - ° _____

Sacrofano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Russo



COMUNE DI SACROFANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 10 del 22/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU ANNO 2018.

L'anno 2018, addì **ventidue** del mese di marzo alle ore **9.20** e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari della sede comunale in Largo Biagio Placidi 1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	PRESENTE	ASSENTE
LO TURCO MASSIMO	Presidente		X
LUZZI TOMMASO	Sindaco	X	
SERATA CONCETTA	Consigliere	X	
NANNI NICOLA	Consigliere	X	
SASSI GIOCONDA	Consigliere	X	
FELICI ISABELLA	Consigliere	X	
SCOLAMACCHIA DAMIANO	Vice Presidente	X	
DI BENEDETTO GIUSEPPE	Consigliere	X	
BARONE GIANLUIGI	Consigliere	X	
FELICI FRANCO	Consigliere	X	
ANTONACCI SEBASTIANO	Vice Presidente	X	

Presenti:10 Assenti: 1

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Mario Russo il quale

provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL vice Presidente ,
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Damiano Scolamacchia , dichiara

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto anche :

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.

360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Preso atto dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) in tema di misure di base ai fini della determinazioni delle aliquote d'imposta;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ..."*, al contempo dispone che *"... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147..."*;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha così approvato le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

- aliquota ordinaria finale pari al 9,3‰, per i terreni, le aree edificabili e gli immobili diversi da fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado; (aliquota massima IMU 10,6‰ - aliquota TASI applicabile pari a 1,3‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);
- aliquota pari al 7,6‰, per i soli fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado; (aliquota massima IMU 10,6‰ - aliquota TASI applicabile pari a 1,3‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);
- aliquota pari al 3,5‰ per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; (aliquota massima IMU 6‰ - aliquota TASI applicabile pari a 2,5‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 6 per mille);
- detrazione per abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- aliquota pari al 2‰ per i fabbricati rurali (con esenzione di quelli rientranti nella tipologia

strumentale ex art. 1 comma 708 della Legge n. 147/2013);

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *"Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille"*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*;

Vista anche la propria Deliberazione di C.C. n. 36 del 20.12.2017, con la quale è stata adottata la variante al P.R.G. vigente;

Considerato che :

- da giurisprudenza ormai consolidata, l'edificabilità di un'area, a fini ICI, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel PRG "adottato" dal Comune (Corte di Cassazione nella sentenza n. 4088 del 2015).
- la normativa dell'Imu e della TASI non contengono una espressa definizione di area edificabile, tuttavia, vi è un esplicito richiamo alle definizioni recate, in ambito Ici, nell'articolo 2, del D.Lgs. n. 504/92. In proposito, deve essere ricordato che l'articolo 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, ha fornito una interpretazione autentica della nozione di area edificabile valevole per tutte le imposte, stabilendo quanto segue :*" 2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo."*

In virtù della disposizione appena richiamata :

- si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali.
 - l'adozione alla variante del PRG vigente comporterà un potenziale incremento di gettito del tributo in esame;
- Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, confermando quelle vigenti nell'esercizio 2017, ciò al fine del rispetto degli equilibri di bilancio ed al fine di garantire i servizi comunali;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta

per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto del parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati per la regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio finanziario per la regolarità contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.lgs. 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli e n.3 voti astenuti (Barone- Felici Fr- Antonacci)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di approvare conseguentemente, per **l'anno di imposta 2018**, le seguenti **aliquote, detrazioni e parametri** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
 - aliquota ordinaria finale pari al 9,3‰, per i terreni, le aree edificabili e gli immobili diversi da fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado; (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicabile pari a 1,3‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);
 - aliquota pari al 7,6‰, per i soli fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado; (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicabile pari a 1,3‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);
 - aliquota pari al 3,5‰ per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicabile pari a 2,5‰ - somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 6 per mille);
 - detrazione per abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

- aliquota pari al 2‰ per i fabbricati rurali (con esenzione di quelli rientranti nella tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 della Legge n. 147/2013);

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Successivamente stante l'urgenza di procedere in merito

IL Consiglio Comunale

Con separata votazione : voti n. 7 voti favorevoli n. 3 voti astenuti (Barone- Felici Fr-Antonacci)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL vice Presidente
Damiano Scolamacchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Russo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data _____, numero _____ per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ed Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Ranieri Romeo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.3.2018, perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Russo

IL SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti

ATTESTA

I) Che la presente deliberazione:

- II)
- ° E' stata pubblicata per 15 giorni dal _____
 - ° Costituisce conferma della deliberazione di Giunta Comunale n. del _____ ai sensi dell'art. 127 c.2 D. lgs 267/2000
Sacrofano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Russo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
drRusso Mario

